

**I contenuti selezionati in questa Sezione del Sito-Web rappresentano delle informazioni essenziali per iniziare un percorso di ricerca per eventuali approfondimenti.
Il Download è possibile effettuarlo con comuni motori di ricerca.**

RISPARMIO ENERGETICO

NORMATIVA EUROPEA

La normativa europea sull'efficienza energetica è disponibile nel sito dell'Unione europea, in particolare nella sezione dedicata alla legislazione su questo tema.

Di seguito sono riportati i provvedimenti di maggior interesse per il settore dell'edilizia.

Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2008/28/CE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile. Modifica la Direttiva 2005/32/CE.

Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Direttiva 2005/32/CE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile. Modificata con Direttiva 2008/28/CE.

Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Acquisti verdi).

Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

COM 545/06, Piano d'azione per l'efficienza energetica - Politiche e azioni per intensificare il processo di risparmio dei consumi annui di energia primaria.

LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA STIMA DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La Specifica tecnica UNI/TS 11300 è nata con l'obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Essa è suddivisa in quattro parti:

UNI/TS 11300-1:2008 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” + EC1:2010

La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008 calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).

UNI/TS 11300-2 :2008 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” + EC1:2010

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione: del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria; dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento; misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria; per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari.

Publicata a maggio 2008 e attualmente in revisione - disponibile errata corrige del 2010. [Link](#)

UNI/TS 11300-3:2010 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione: dei rendimenti e dei fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva; dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica si applica unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo raffrescamento; per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica non si applica ai singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali rimanda invece alle specifiche norme di prodotto.

UNI/TS 11300-4:2012 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”

La specifica tecnica calcola il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.

Si considerano le seguenti sorgenti di energie rinnovabili per produzione di energia termica utile: solare termico; biomasse; fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota considerata rinnovabile; e per la produzione di energia elettrica: solare fotovoltaico.

Tali documenti sono coerenti con le norme elaborate dal CEN nell'ambito del Mandato M/343 a supporto della Direttiva Europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici.

NORMATIVA NAZIONALE

D.M. 26 gennaio 2010 Aggiornamento requisiti tecnici ammissibili in riferimento al DM 11.03.2008.

D.M. 6 agosto 2009 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Legge 99/09 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Legge 6 agosto 2008, n. 133 (stralcio Capo III, Energia, art.7) Strategia energetica nazionale.

Legge 24/12/2007 Nn. 244 (Legge Finanziaria 2008) recante le disposizioni per l'attuazione dei commi 344, 345, 346, 347.

Legge 27/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Disposizioni per l'attuazione delle disposizioni per le detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica.

D.lgs. 115/08 Coordinato con il D.lgs. 29/3/10 n. 56 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE.

National Action Plan 07 Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2007.

D.lgs. 201/07 Attuazione della direttiva 2005/32/CE.

D.lgs. 12/04/2006 n. 163 Attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.M. n. 203/03: Fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Legge 239/04 (Legge Marzano): Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

D.M. 6 agosto 2009 Detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

D.M. 26 giugno 2009 Linee guida certificazione energetica degli edifici.

D.P.R. 59/09 Requisiti prestazioni energetiche degli edifici.

7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici").

D.M. 19 febbraio 2007 come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007e coordinato con D.M.

D.M. 7 aprile 2008 Decreto Edifici.

D.M. 11 marzo 2008 Limiti Fabbisogni Energetici e trasmittanza.

D.lgs. 311/06 Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 192/05.

D.lgs. 192/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE.

D.M. 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

D.M. 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

D.M. 20 luglio 2004 (art.16 Dlgs 164/00) Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.

D.M. 20 luglio 2004 (art.9 Dlgs 79/99) Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia.

D.lgs. 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Legge finanziaria 2003 - art.2 - Comma 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

DPR 551/1999 Modifiche al DPR 412/93

D.P.R. 412/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

NORMATIVA REGIONALE

Tutti gli atti, le iniziative e le attività regionali e locali nei campi dell'energia e dell'ambiente sono oggetto di una specifica attività di ricognizione e analisi da parte dell'ENEA. Gli atti e le informazioni utili estrapolate sono raccolte nel sito Osservatorio politiche energetico-ambientali regionali e locali, ordinate e classificate per argomenti, per Regioni e altre Amministrazioni. Le informazioni riportate nel sito provengono da fonti ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni.

Per la consultazione della normativa completa consigliamo:

<http://www.edilportale.com/normativa/default.asp?OpenedTab=2&IDCAT=1004>

<http://www.energiaenergetica.enea.it/agricoltura/normativa/>

Il vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate

<http://www.acs.enea.it/tecnologie.htm>

Riqualificazione energetica - Scheda informativa - Come e quando - Modello e istruzioni - Compilazione e invio

Ricevute - Normativa e prassi

Guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"

Specifiche tecniche

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55/Scheda+informativa+riqualificazione+55/Come+e+quando+Riqualificazione+energetica55/>

Software DOCET di diagnosi e certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti: è uno strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti. Il software è aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all'interno delle norme tecniche UNI TS 11300.

<http://www.docet.itc.cnr.it/>

Inoltre collegandovi a:

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm>

troverete:

-Esempi per il calcolo della trasmittanza di solai, pareti perimetrali, ponti termici.

-Cosa è la trasmittanza

-Pavimento contro terra

-Solaio di copertura

-Pareti perimetrali

-Calcolo dei ponti termici lineari

-Esempi per il calcolo della trasmittanza dei serramenti

-Stima dei valori di trasmittanza degli infissi esistenti e metodi di calcolo

-Foglio excel per la stima dei valori di trasmittanza degli infissi esistenti

Altri esempi di calcolo:

-Serramenti in legno e vetro isolante con camera d'aria mm 6 - Tipo SV1

-Serramenti in legno e vetro isolante con camera d'aria mm 6 - Tipo SV2

-Serramenti in legno e vetro isolante con camera d'aria mm 6 - Tipo SV3

-Porte esterne

-Telaio portone esterno

-Pareti perimetrali - Cassonetto

-Calcolo del risparmio energetico

-Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con un intervento di efficienza energetica su un elemento opaco o finestrato

-Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari

-Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle

-Esempi di razionalizzazione energetica dell'involucro edilizio

-Pareti verticali:

cappotto esterno

cappotto interno

intonaco isolante

isolamento sottofinestra

parete ventilata

isolamento cassonetto.

Coperture

piana con isolante interno

piana con isolante esterno

con isolante all'intradosso della falda

con isolante sotto il manto meteorico

con isolante all'estradosso dell'ultima soletta

Pavimenti

isolamento soffitti sopra locali non riscaldati

isolamento solai controterra e vespai
isolamento solai su porticato con sistema a cappotto
isolamento solai su porticato all'estradosso del solaio

Normativa isolamento termico

Decreto Ministeriale 11/03/2008

Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Gazzetta ufficiale 18/03/2008 n. 66)

Decreto Ministeriale 26/01/2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici

(Gazzetta ufficiale 12/02/2010 n. 35)

Direttiva CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

(Gazzetta Europea 04/01/2003 n. L.1)

Legge dello Stato 09/01/1991 n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

(Gazzetta ufficiale 16/01/1991 n. 13)

Decreto Pres. Repubblica 26/08/1993 n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(Gazzetta ufficiale 14/10/1993 n. 242)

Decreto Pres. Repubblica 21/12/1999 n. 551

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

(Gazzetta ufficiale 06/04/2000 n. 81)

Linee Guida 30/05/2012

Regione Emilia-Romagna - Indicazioni metodologiche per l'applicazione dei requisiti della DGR 1366/2011 in materia di contributo delle fonti energetiche rinnovabili

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA'

Il Risparmio energetico riguarda varie tecniche per ridurre i consumi dell'energia nelle sue varie forme, soprattutto derivanti dai combustibili fossili e per contenere le emissioni inquinanti.

Il risparmio energetico si ottiene modificando i processi energetici, evitando gli sprechi, progettando e costruendo edifici, macchine ed apparecchi con elevata efficienza energetica.

Esistono vari metodi per risparmiare di energia, per ciascuno di essi occorre effettuare una diagnosi energetica.

La classificazione energetica degli immobili permette di attribuire a ogni edificio una classe energetica, dalla più virtuosa sotto il profilo energetico e perciò anche economico, alla più dispendiosa.

Indicatori di prestazione energetica

La classificazione energetica degli immobili si basa sui seguenti parametri di prestazione energetica:

-fabbisogno specifico di energia primaria: quanta energia serve per il --riscaldamento degli ambienti considerando i fattori relativi all'impianto termico.

-fabbisogno energetico specifico dell'involucro per la climatizzazione invernale ed estiva: misura la qualità delle pareti, del tetto e degli infissi valutandone la capacità di conservazione della temperatura interna all'ambiente.

In proporzione, più questi due valori sono bassi, migliore è la corrispondente prestazione energetica.

Il fabbisogno specifico di energia primaria per l'acqua calda: in base alla superficie dell'immobile e alla sua destinazione d'uso tale indicatore valuta la quantità di energia richiesta per la produzione di acqua calda.

Il contributo energetico specifico da fonti rinnovabili: valutazione dell'eventuale impiego di fonti rinnovabili (energia solare e fotovoltaico), meno inquinanti, per la produzione di acqua calda e corrente elettrica.

Informarsi sulla classe energetica della propria abitazione è vantaggioso: se la tua classe è ad alto consumo fai effettuare degli interventi di riqualificazione per innalzarla, si potrà risparmiare considerevolmente oltre che ricavare di più da un'eventuale vendita.

Classi energetiche

Le classi energetiche indicate dalla classificazione energetica degli immobili vanno da A+, la migliore, equivalente a basso dispendio energetico e basso consumo, a G, tipica dei vecchi edifici, che invece indica alta dispersione e quindi elevato consumo. È ancora la più diffusa nel nostro paese.

La classificazione energetica consente di ottenere un **Attestato di certificazione energetica**.

Rendimenti energetici

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (aggiornato dal D.M. 11 marzo 2008):

- determina le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
- fissa i requisiti minimi di prestazioni, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione integrale, di ampliamento, manutenzione straordinaria dell'edificio e di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- stabilisce quando è necessaria la certificazione energetica dell'edificio;
- ridefinisce parzialmente le responsabilità per la manutenzione e l'esercizio degli impianti termici e il meccanismo dei controlli già previsti dal D.P.R. 412/1993;
- detta lo schema di relazione tecnica che attesta la rispondenza alle prescrizioni;
- detta (nell'allegato L) il regime transitorio per la manutenzione degli impianti.

Il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59:

- integra il D.Lgs. 192/2005 per quel che attiene le prestazioni di raffrescamento estivo delle strutture e introduce nuovi obblighi di schermatura dal sole delle finestre;
- detta nuove prescrizioni per la sostituzione di generatori di calore;
- introduce il trattamento chimico delle acque con eccessivo calcare utilizzate negli impianti;
- obbliga, nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, che almeno metà del fabbisogno energetico per l'acqua calda sia da fonti rinnovabili (il 20% nei centri storici);
- detta i requisiti termici degli impianti a biomasse;
- stabilisce che nei condomini esistenti con più di quattro unità abitative o a ufficio, se dotati di caldaia centralizzata, non è più possibile trasformare l'impianto da centralizzato a termoautonomo;
- stabilisce che le metodologie di calcolo delle prestazioni siano quelle previste dalle norme UNI/TS 1300.

Efficienza energetica

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: stabilisce che, entro certi limiti, i maggiori spessori per le coibentazioni non siano determinati nel calcolo dei volumi; semplifica le procedure per installare impianti solari termici, fotovoltaici, eolici; prevede un'autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW; ripartisce gli obiettivi minimi di risparmio energetico per regioni e province autonome; fissa obblighi gradualmente di risparmio energetico per le società e i relativi "certificati bianchi"; pone obiettivi di trasparenza verso il consumatore dei contratti redatti dalle società energetiche; determina le caratteristiche del "contratto di servizio energia" (nell'allegato II); stabilisce (provvisoriamente) i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Certificazione energetica

Il D.M. 26 giugno 2009 detta le linee guida alle regioni per la redazione della certificazione energetica, con certi criteri previsti come obbligatori (a cui anche le regioni che hanno già normato debbono adeguarsi). Esse sono norme tecniche di riferimento, le metodologie di calcolo, i requisiti dei certificatori, i criteri di aggiornamento. Introdotti anche standard minimi per il condizionamento estivo (per ora, solo dell'involucro edilizio).

Con il Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 il Governo ha recepito la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, anche nota come Direttiva EPBD 2 (Energy Performance of Buildings Directive), che abroga e sostituisce la Direttiva 2002/91/CE. Il decreto, entrato in vigore il 5 giugno 2013, ha modificato il decreto legislativo 192/2005 (con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2002/91/CE).

Con la Circolare pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico n. 12976 del 25 giugno 2013, il Ministero chiarisce che dal 5 giugno la certificazione energetica degli edifici dovrà essere attuata con l'Attestato di Prestazione Energetica, utilizzando la metodologia di calcolo stabilita dal Dpr 59/2009, cioè le stesse già utilizzate per redigere l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Queste disposizioni non si applica nelle Regioni che hanno già provveduto ad emanare proprie disposizioni in materia di certificazione energetica.

In Puglia si continuerà, quindi, ad applicare la normativa regionale, salvo nuove disposizioni emanate dalla Regione.

La legge regionale sulla certificazione energetica in Puglia

La Regione ha adottato con il Regolamento 10 febbraio 2010, n. 10 le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica ACE.

L'obbligo della certificazione è prevista in caso di:

- nuova costruzione; gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore;
- ristrutturazione; devono essere dotati di Attestato di Certificazione

Energetica a cura del proprietario o del detentore dell'immobile, sia gli edifici oggetto di ristrutturazione che gli edifici oggetto di ampliamenti volumetrici; gli edifici i cui sottotetti sono oggetto di recupero a fini abitativi; gli edifici in cui vengono installati nuovi impianti termici;

- edilizia pubblica; negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli edifici e degli impianti termici; l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile al pubblico;

- compravendita e locazione (anche singole unità immobiliari)

Il Regolamento 10/2010 non prevede alcun obbligo di produrre l'ACE in caso di compravendita o locazione, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs 192/2005 (comma 3, articolo 6 e comma 8, articolo 15). Tuttavia, la norma nazionale ha proseguito il suo iter e sono entrati in vigore obblighi e precisazioni aggiuntivi a quelli recepiti dalla Puglia nel 2010. Particolare è il caso dell'obbligo di produrre l'ACE in caso di compravendita: nel corso di questi ultimi anni si sono susseguite diverse modifiche ai commi del Dlgs 192/2005 che legiferano in materia. L'ultima è quella prevista dal Dlgs 28/2001.

In sintesi la norma nazionale stabilisce che

- dal 1° luglio 2009, gli edifici devono essere dotati di certificazione in caso di trasferimento a titolo oneroso;

- dal 29 marzo 2011 nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio;

- dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari che hanno per oggetto la vendita di edifici, devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio.

Sono esclusi dall'obbligo di certificazione: _____ - i box, le cantine, le autorimesse, i depositi;

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, - le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

- i fabbricati con una superficie utile totale superiore a 50 metri quadrati, - gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio; - gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

-- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

L'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato:

-ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardano almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

-ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

- Ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Il modello dell'Attestato di Certificazione Energetica deve essere conforme al modello riportato negli allegati delle Linee guida nazionali emanate con il Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009.

L'Attestato di Certificazione Energetica rimane valido nel corso dei dieci anni solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Se non vengono rispettate, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni. A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all'ACE.

La Regione può effettuare delle verifiche per controllare la correttezza e competenza degli attestati di certificazione energetica. A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i documenti progettuali ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.

I controlli possono essere effettuati anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile; in tal caso, il costo degli accertamenti è a carico dei richiedenti.

Le sanzioni per la mancata applicazione degli obblighi sono quelle previste dall'articolo 15 del Dlgs 192/2005:

-il professionista qualificato un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla normativa in vigore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale;

- il progettista professionista qualificato che emette un attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti; il fatto costituisce reato;

- il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

Catasto regionale per le certificazioni energetiche

Gli attestati di certificazione energetica degli edifici saranno registrati nel Catasto regionale per le certificazioni energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione -Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale

La Giunta Regionale Pugliese ha approvato, ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 13/2008, il "Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale con Deliberazione n. 3 del 16.01.2013, pubblicata sul BURP n. 26 del 19.02.2013, ".

La stessa delibera ha approvato anche le linee guida all'applicazione del Protocollo ed il software di calcolo.

Il "Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale" costituisce il nuovo Sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici ad uso residenziale e sostituisce il Protocollo Itaca Puglia 2009, approvato con DGR n. 2272 del 24.11.2009.

Sistema di formazione e accreditamento dei certificatori di sostenibilità

Con Deliberazione n. 2751 del 14.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/2008. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.10 del 18 gennaio 2013. Il Sistema riguarda i requisiti per l'accREDITamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati. Inoltre definisce le modalità operative nella fase transitoria. Lo stesso sostituisce il Sistema per l'accREDITamento individuato con Delibera di Giunta Regionale n.2272/2009. L'approvazione del Sistema di AccREDITamento consegue dalla sottoscrizione, avvenuta il 26.07.2012, del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali, il cui schema era stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1372 del 10.07.2012.

-L'Esperto in gestione energetica è una figura professionale certificata ed è un soggetto che ha conoscenze, esperienza e capacità necessaria per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente.

-L'Energy Manager è una figura professionale di alto profilo, il cui compito è analizzare ed ottimizzare il bilancio energetico delle aziende.

Il bilancio energetico delle aziende previsto dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE, è un documento attestante la prestazione, l'efficienza o il rendimento energetico di un edificio, contenente inoltre le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica.